

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

39.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRASCA

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	407
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	407, 408
DE MARIA	408
FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	408
LA BELLA	408, 409
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (<i>Approvato dal Senato</i>) (1787);	
MIOTTI CARLI AMALIA: Istituzione del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole (9);	
ALFANO ed altri: Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (642)	
PRESIDENTE	409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
ALLOCCA, <i>Relatore</i>	410, 411, 412, 415, 418
BIANCHI ALFREDO	410, 412, 413, 416, 417
DE MARIA	418
FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	411, 412, 413, 414, 415, 416, 419
MIOTTI CARLI AMALIA	416
NICOLAZZI	418
ZAFFANELLA	418
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	419

La seduta comincia alle 10,35.

ALLOCCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, comma quarto, per la seduta odierna l'onorevole Miotti Carli Amalia sostituisce l'onorevole Lattanzio e l'onorevole Zaffanella sostituisce l'onorevole Ferrari.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Prima di riprendere la discussione sull'argomento all'ordine del giorno, desidero farvi alcune comunicazioni.

L'ufficio di presidenza della Commissione si è riunito la scorsa settimana e ha deciso di iscriverne all'ordine del giorno l'esame del disegno e delle proposte di legge di riforma sanitaria per la seduta di mercoledì 19 febbraio prossimo. Entreremo in questo modo nel vivo di un argomento, che ovviamente richiederà il massimo impegno da parte nostra. Per questo mi permetto a nome dell'Ufficio di presidenza di rivolgervi alcune raccomandazioni. La prima riguarda la puntualità e la partecipazione di tutti i colleghi ai lavori della Commissione: anche in considerazione del fatto che il dibattito sarà tanto ampio da richiedere la costituzione di vari gruppi di lavoro.

Inoltre, al fine di accelerare l'iter dei provvedimenti si riterrebbe opportuno fissare dei

limiti di tempo per la durata degli interventi durante la discussione sulle linee generali. È chiaro che rimane fermo il diritto di ogni deputato ad intervenire, però l'ufficio di presidenza sarebbe dell'avviso di concordare che la durata degli interventi non possa superare i 15 minuti, salvo per ogni gruppo il diritto di svolgere un intervento conclusivo per esporre la propria posizione politica complessiva sul provvedimento, della durata di 45 minuti-un'ora. Per andare avanti speditamente, l'ufficio di presidenza ha anche deciso di tenere tre riunioni la settimana (martedì pomeriggio, mercoledì e giovedì). Le prime due sedute saranno dedicate all'esame del provvedimento di riforma sanitaria, la terza ad esaminare i provvedimenti che ci verranno trasmessi dal Senato o che sono comunque pendenti davanti alla nostra Commissione.

DE MARIA. Mi permetto di fare qualche riserva su questa impostazione dei nostri lavori. Non mi sembra, infatti, opportuno stabilire dei limiti al diritto di parola dei parlamentari.

Si tratta di un rilievo per il quale mi affido alla sua discrezione, onorevole presidente, poiché sarà lei che regolerà la durata degli interventi. Non ritengo, infatti, che si possa accettare tranquillamente la limitazione del diritto di parola dei parlamentari; ovviamente ognuno ha dei doveri che sono più o meno condizionati dal gruppo di appartenenza, però il diritto di parola mi sembra l'elemento fondamentale del mandato parlamentare.

Penso, quindi, che lei, onorevole presidente, vorrà accordare ai colleghi piena libertà ad esprimere interamente il loro pensiero anche per avere una panoramica completa degli argomenti e della materia relativa alla legge quadro di riforma sanitaria.

LA BELLA. È stato sciolto il problema del relatore?

PRESIDENTE. Domani, quando prenderemo in esame la riforma sanitaria, sarà nominato il relatore. I tempi, per quanto riguarda la presidenza, saranno rispettati. L'onorevole De Maria mi invita a fare uso del mio potere discrezionale, ma mi rimetto anche all'autodisciplina dei colleghi.

Abbiamo deciso di fare prima una discussione di carattere generale e quindi di passare ad una fase in cui potranno esservi incontri e contatti; quindi avvertiamo l'urgen-

za di concludere rapidamente la discussione generale, per passare poi alla seconda fase, di discussione approfondita e meditata sugli articoli. Il disegno di legge ci servirà da canovaccio e speriamo di poter ripetere quanto facemmo con il decreto per il ripiano dei debiti delle mutue che ci arrivò con abiti laceri e dimessi e uscì da quest'aula con un bellissimo doppiopetto. Se così avverrà, sarà per noi una grande soddisfazione e potremmo dire di avere servito il Parlamento ed il paese.

Dò quindi la parola al rappresentante del Governo che intende fare alcune comunicazioni sui risultati della riunione del Consiglio dei ministri della CEE che vi è stata ieri a Bruxelles sulle questioni sanitarie.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero in primo luogo ringraziare il Presidente per avere posto sollecitamente all'ordine del giorno la riforma sanitaria che già in sede di esame del bilancio il ministro ed io avevamo sollecitato, ritenendola importante specialmente in conseguenza dell'applicazione della legge n. 386 di avvio della riforma.

Colgo anche l'occasione per ringraziare il Presidente che cortesemente ha spostato l'orario della seduta perché solo alle 10,30 sono arrivato da Bruxelles.

Credo che si debba sottolineare l'importanza della riunione di Bruxelles poiché per la prima volta nella storia della Comunità europea si è riunito il Consiglio dei ministri della sanità dei 9 paesi per affrontare più direttamente il problema dell'uomo e della tutela della salute come aspetto preminente, mentre finora la Comunità si era occupata degli aspetti economici. È quindi una svolta nella storia della Comunità.

Il lavoro ha avuto una immediata concreta realizzazione perché sono state approvate due direttive. Una relativa alla libera circolazione dei medici, generici e specialisti, nell'ambito della Comunità, che definisce alcune questioni relative alla disciplina professionale, al diploma, al periodo di formazione pratica, all'uso del titolo di studio professionale, alle condizioni per l'esercizio della professione nel caso di permanenza in uno dei 9 paesi. È praticamente la prima volta che il principio della libera circolazione dei lavoratori nella Comunità viene esteso ad una professione libera. Come si è detto abbiamo affrontato il problema partendo da una delle professioni per la quale è più difficile la determinazione di una disciplina comune, ma

questo fa sperare che per le altre professioni il compito sarà più facile e più rapido. Contemporaneamente è stata approvata una seconda direttiva che concerne la libera circolazione delle specialità medicinali. Una prima direttiva in materia era stata emanata nel 1965; ci sono voluti dieci anni di intenso lavoro per arrivare a questa seconda direttiva, molto più vincolante della prima, che definisce i nuovi criteri per la registrazione e la circolazione delle specialità medicinali.

Tutto ciò è particolarmente importante, specie nel momento in cui stiamo per affrontare una nuova fase della politica dei farmaci.

LA BELLA. Avremo un prontuario europeo ?

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Non ancora. Questa è una tappa di avvicinamento. La direttiva in questione prevede, per quanto concerne i prontuari mutualistici, che ognuno conservi la propria autonomia. Come tutti sanno le direttive sono vincolanti per ciascun paese.

La libera circolazione dei medici mi sembra un fatto notevole e a questo proposito devo dire che per il raggiungimento di questo risultato ha collaborato in primo piano la rappresentanza italiana; sono state anche superate le difficoltà sollevate dal Belgio circa la preoccupazione che della direttiva stessa si avvantaggino soprattutto i medici italiani. Io spero che se ne avvantaggino solo come formazione professionale di tipo europeo. Devo dire che sono circolate anche strane interpretazioni, relative al fatto che i medici italiani sarebbero interessati alle direttive per la libera circolazione soprattutto perché remunerati ad un livello inferiore rispetto a quello degli altri paesi europei; personalmente sono convinto che queste notizie sono state accreditate in modo interessato da alcuni ambienti e che dovrebbero essere meglio documentate; in ogni modo — come dicevo — è stata superata anche questa preoccupazione del Belgio che, come piccolo paese, rischierebbe di essere travolto da un numero esagerato di richieste di trasferimento. Al di là di questo, ritengo che le nuove direttive siano un elemento positivo nell'ambito del nuovo ruolo che i problemi della sanità pubblica possono assumere nella dimensione comunitaria.

La conclusione dei lavori è stata poi nel senso di una ulteriore serie di incontri per altre direttive che sono già allo studio e che potranno essere definite rapidamente.

Seguito della discussione del disegno di legge: Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (Approvato dal Senato) (1787); e delle proposte di legge Miotti Carli Amalia: Istituzione del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole (9); Alfano ed altri: Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (642).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico », già approvato dal Senato nella seduta del 27 febbraio 1973; e delle proposte di legge Miotti Carli Amalia: « Istituzione del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole »; Alfano ed altri: « Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico ».

Proseguiamo nell'esame degli articoli del disegno di legge assunto come testo base.

Sono già stati approvati i primi due articoli. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge ove installi un impianto di condizionamento o di ventilazione atto ad assicurare in modo continuo il ricambio dell'aria.

A tal fine deve essere presentata al prefetto apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.

L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal prefetto, su proposta del medico provinciale e previo parere della commissione permanente di vigilanza prevista dall'articolo 141 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Il ministro della sanità dovrà emanare, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera b), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione.

ALLOCCA, Relatore. L'articolo 3 subordina l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 alla installazione di un impianto di condizionamento o di ventilazione atto ad assicurare in modo continuo il ricambio dell'aria. Proporrò alcuni emendamenti a questo articolo per meglio assicurare il ricambio dell'aria sempre al fine della tutela della salute dello spettatore.

Al primo comma dell'articolo proporrei la sostituzione delle parole « un impianto di condizionamento o di ventilazione atto ad assicurare in modo continuo il ricambio dell'aria », con la seguente formulazione: « un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) ». Si tratta di una formulazione che risponde meglio alle esigenze che fanno capo al provvedimento in discussione.

Sono d'accordo con l'emendamento del gruppo comunista, che sia opportuno sostituire la parola « prefetto » con la parola « sindaco » in tutto l'articolo proprio per dare maggiore importanza ai rappresentanti degli enti locali; sono già del parere che l'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare debba essere autorizzata dal sindaco sentito il parere dell'ufficiale sanitario. Sono d'accordo inoltre con il fatto che in conseguenza di questo emendamento dovremmo eliminare tutta la parte successiva del terzo e quarto comma.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 3 la Commissione giustizia, nello esprimere il suo parere positivo sul provvedimento, afferma che sarebbe opportuno indicare che il ministro della sanità dovrà emanare entro un certo limite di tempo, che io proporrei in 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale*, le disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidità, eccetera, per il rinnovo dell'aria nei locali che dovranno avere l'impianto di condizionamento. In tal senso ho presentato un emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Allocca, relatore, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « un impianto di condizionamento o di ventilazione atto ad assicurare in modo continuo il ricambio dell'aria », *con le altre:* « un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) »;

All'ultimo comma, dopo la parola: « emanare », *aggiungere le altre:* « entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ».

L'onorevole Bianchi Alfredo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

Gli onorevoli de Carneri, Bianchi Alfredo, Venturoli, La Bella, Di Gioia, hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola: « prefetto », *con l'altra:* « sindaco » *in tutto l'articolo.*

A questo emendamento il relatore, onorevole Allocca, ha presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere al terzo comma, dopo la parola: « sindaco », *le altre:* « sentito l'ufficiale sanitario ».

Gli onorevoli Bianchi Alfredo, Venturoli, La Bella, Di Gioia, hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, al terzo e quarto comma, la parte che inizia con le parole: « su proposta del medico provinciale », *e finisce con le parole:* « è definitivo ».

BIANCHI ALFREDO. La motivazione del mio emendamento soppressivo è stata già data nel corso della discussione sulle linee generali; si tratta di evitare di trovarci in una situazione per cui il divieto di fumare sarebbe abolito qualora vengano introdotti certi meccanismi tecnici.

Gli altri emendamenti presentati dal gruppo comunista sono stati illustrati nel corso della discussione sulle linee generali.

ALLOCCA, Relatore. Sono contrario all'emendamento interamente soppressivo del-

l'articolo 3, mentre come ho preannunciato prima esprimo parere favorevole sugli altri emendamenti.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente soppressivo, Bianchi Alfredo.

(È respinto).

Per chiarezza, propongo di votare per divisione gli emendamenti relativi ai singoli commi.

Pongo in votazione l'emendamento Allocca sostitutivo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Allocca, all'emendamento sostitutivo de Carneri ed altri, al secondo e terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento de Carneri ed altri al secondo e terzo comma, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento parzialmente soppressivo de Carneri ed altri al terzo e quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Allocca, all'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso che, a seguito delle modifiche testé approvate, risulta così formulato:

ART. 3.

Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.

L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal sindaco sentito l'ufficiale sanitario.

Il ministro della sanità dovrà emanare entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera b), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione.

(È approvato).

Il relatore onorevole Allocca ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-bis.

Per l'acquisto e l'installazione degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 3, anche in sostituzione totale o parziale di impianti preesistenti, i contributi previsti dall'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, sono concessi agli esercenti o proprietari delle sale cinematografiche appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio cinematografico, ovunque ubicate e già in attività anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sino ad un massimo del trenta per cento della spesa accertata.

ALLOCCA, *Relatore*. Ho proposto questo articolo aggiuntivo per rendere possibile ai gestori di sale cinematografiche e teatrali di seconda, terza, quarta e quinta categoria, di dotare i loro locali di attrezzature per la depurazione e la ventilazione attingendo ai contributi previsti dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, che riguarda appunto la possibilità di sostenere gli esercenti in questione nella ristrutturazione e nella costruzione di moderne attrezzature. I fondi stanziati per l'applicazione della legge sono per fortuna notevoli: c'è infatti un residuo di un miliardo e 444 milioni. Questa cifra l'ho desunta da una risposta fornita dal ministro del turismo e dello spettacolo. Fra l'altro in tale risposta si afferma: « Va precisato per altro che si prevede di dover utilizzare piena-

mente anche le disponibilità residue del fondo di intervento in relazione alle notevoli richieste che saranno certamente avanzate dagli esercizi cinematografici a causa dei lavori che dovranno essere eseguiti in molti locali quando il disegno di legge sul divieto di fumare, già approvato dal Senato, avrà compiuto il suo *iter* parlamentare ».

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno studiare una formulazione più precisa, in modo che sia chiaro che non vengono in questione problemi di nuova spesa tali da richiedere il parere preventivo della V Commissione bilancio.

ALLOCCA, *Relatore*. D'accordo. Posso riformulare il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Allocca, ha così riformulato il suo articolo aggiuntivo:

ART. 3-bis.

« Le norme di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, sono estese, ai fini dell'acquisto e della installazione degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 3, agli esercenti o proprietari delle sale cinematografiche appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio cinematografico, ovunque ubicate e già in attività anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi rimetto alla Commissione su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-bis del relatore.

(È approvato).

Il relatore onorevole Allocca ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-ter.

« Il divieto di cui all'articolo 1 della presente legge non si applica, comunque, ai locali cinematografici con capienza inferiore ai 300 posti ».

ALLOCCA, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

La commissione permanente di vigilanza di cui al precedente articolo, vigila sulla corretta conduzione e sulla perfetta efficienza degli impianti di condizionamento d'aria di ventilazione.

Per l'esercizio dei controlli di sua competenza la commissione di vigilanza può delegare per i sopralluoghi l'ufficiale sanitario del comune nel quale trovasi il locale da visitare.

Gli onorevoli Bianchi Alfredo, Venturoli La Bella, de Carneri e Di Gioia hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

BIANCHI ALFREDO. L'emendamento conseguente a quanto abbiamo approvato all'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, testé letto, di cui è proposta la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 4 è pertanto soppresso. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:

- a) che si contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma;
- b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'articolo 3 terzo comma, è sospesa dall'autorità locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma. La sospensione può essere revocata dal prefetto. su

proposta del medico provinciale e previo parere della commissione permanente di vigilanza, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.

Nei casi di persistente violazione di cui alle ipotesi contemplate nella lettera *b*) del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il prefetto può revocare, su proposta del medico provinciale, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'articolo 3, terzo comma.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire le parole « prefetto, su proposta del medico provinciale e previo parere della commissione permanente di vigilanza », con le altre: « sindaco, sentito l'ufficiale sanitario »;

*All'ultimo comma modificare le prime due righe con le seguenti « nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera *b*) del » e sostituire le parole: « il prefetto, può revocare, su proposta del medico provinciale » con le altre « il sindaco può revocare, sentito l'ufficiale sanitario ».*

Gli onorevoli Bianchi Alfredo, Venturoli, La Bella, de Carneri e Di Gioia hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: « nei casi » e il comma *a*), con le parole: nel caso che si contravenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma, e sopprimere il resto dell'articolo dal comma *b*).*

L'emendamento Bianchi Alfredo è precluso a seguito di precedente votazione.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Il Governo è favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Allocca al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Allocca all'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera *b*), tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli da parte della commissione permanente di vigilanza.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « da parte della commissione permanente di vigilanza », con le altre « di cui al precedente articolo »;

Gli onorevoli Bianchi Alfredo, Venturoli, de Carneri, La Bella e Di Gioia hanno presentato i seguenti emendamenti.

Sopprimerlo.

Sostituirlo con il seguente:

I contravventori al divieto sono puniti con l'ammenda di lire 5.000.

L'ammenda, se esatta all'atto della contravvenzione, è ridotta in via transazionale a lire 2.000.

Coloro che trascurino l'osservanza della norma di cui al terzo comma dell'articolo 2 sono passibili di una ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

L'emendamento soppressivo Bianchi Alfredo è precluso da precedente votazione.

BIANCHI ALFREDO. Ritiro l'emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica apportata.

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo:

ART. 7.

I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono soggetti alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila.

Le persone indicate al terzo comma dell'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).

L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.

Gli onorevoli Bianchi Alfredo, Venturoli, de Carneri, La Bella e Di Gioia hanno proposto il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Poiché l'emendamento soppressivo Bianchi Alfredo ed altri è precluso da precedente votazione, pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di chi accerta la violazione.

Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.

Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, entro il termine di quindici giorni dalla data di contestazione o della notificazione, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contestazione della violazione.

A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore è ammesso al pagamento, con le modalità di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei confronti della quale sia stata omessa la notificazione, di cui al secondo comma, nel termine prescritto.

Gli onorevoli Bianchi Alfredo, Venturoli, de Carneri, La Bella e Di Gioia, hanno presentato il seguente emendamento.

Sopprimerlo:

Il relatore, onorevole Allocca ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, dopo le parole « il termine » aggiungere l'altro: « perentorio »;

Sopprimere l'ultimo comma.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Sono favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento soppressivo Bianchi Alfredo ed altri è precluso da precedente votazione.

Pongo in votazione il primo emendamento Allocca.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 8 di cui l'onorevole Allocca ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

Si intende pertanto soppresso l'ultimo comma dell'articolo 8.

Pongo in votazione l'articolo 8 così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Qualora non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi del precedente articolo 8, viene presentato rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al prefetto.

Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione.

L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1975

Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefisso per il pagamento.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Gli onorevoli Bianchi Alfredo, Venturoli, de Carneri, La Bella e Di Gioia hanno presentato il seguente emendamento.

Sopprimerlo.

Il relatore, onorevole Allocca ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente testo: « I soggetti legittimati ad accertare le infrazioni, ai sensi delle norme richiamate dall'articolo 2 della presente legge, qualora non abbia avuto luogo il pagamento di cui al precedente articolo 8, presentano rapporto al prefetto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni »;

Aggiungere al terzo comma, dopo le parole « trenta giorni » le altre « e superiore a novanta giorni »;

Sostituire il penultimo comma con il seguente « L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni e dispone la notifica a cura della cancelleria del ricorso e del decreto al prefetto e ai soggetti interessati ».

L'emendamento soppressivo Bianchi Alfredo è precluso da precedente votazione.

ALLOCCA, *Relatore.* Ho proposto con questi emendamenti una ristrutturazione dell'ar-

ticolo in conformità ai suggerimenti espressi dalla Commissione giustizia.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Il Governo condivide agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Allocca al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Allocca al terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Allocca al penultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Gli onorevoli Bianchi Alfredo, Venturoli, de Carneri, La Bella e Di Gioia hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Poiché l'emendamento soppressivo Bianchi Alfredo ed altri è precluso da precedente votazione pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'Amministrazione della sanità, mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate

patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Gli onorevoli Bianchi Alfredo, Venturoli, de Carneri, La Bella e Di Gioia hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 11.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « si procede, su richiesta dell'amministrazione della sanità » con le altre: « su richiesta dell'Amministrazione della sanità procede l'Intendenza di finanza ».

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento Bianchi Alfredo ed altri è precluso da precedente votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Allocca.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 così modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

I proventi delle sanzioni vengono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e riassegnati, con decreti del ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per essere destinati all'erogazione dei contributi per l'istituzione ed il funzionamento di centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per bambini malati o predisposti alla malattia, previsti al capitolo 1210 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1972 e corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Il relatore, onorevole Allocca ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 12.

Gli onorevoli Bianchi Alfredo, Venturoli, de Carneri, La Bella e Di Gioia hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

Sostituire l'articolo con il seguente: « I proventi delle sanzioni vengono versati alle

regioni per essere destinati all'erogazione de contributi per l'istituzione e il funzionamento di centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per bambini malati o predisposti alla malattia ».

BIANCHI ALFREDO. Lo ritiro.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12, di cui l'onorevole Allocca ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 12 s'intende pertanto soppresso Poiché all'articolo 13 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

MIOTTI CARLI AMALIA. Quale proponente di una delle proposte di legge oggi a nostro esame, non posso che rallegrarmi del fatto che finalmente il Parlamento sia giunto ad approvare la disposizione che vieta di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali, nelle scuole. Già nel 1961 il Senato, in sede di esame del bilancio del Ministero della sanità, aveva approvato un ordine del giorno nel quale si invitava il Governo a studiare rapide misure che, a tutela della salute dei cittadini, e a somiglianza di quanto per legge già avviene in altri paesi civili, proibiscano di fumare nei locali pubblici; e già il 27 febbraio 1973, il Senato approvava il disegno di legge.

Le iniziative in materia sono scaturite da una duplice motivazione: una di ordine igienico sanitario (tutela della salute pubblica) ed un'altra di carattere educativo sociale soprattutto nei confronti degli adolescenti e dei bambini, che sono i più esposti alle sollecitazioni provenienti dalle abitudini altrui. A l'estero, infatti, è interdetto ai fumatori d'entrare in sale cinematografiche e il divieto è assoluto, senza riserve; non è ricorrendo a

emendamenti come l'aereazione del locale che si evita di far respirare miasmi nocivi alla salute.

Sappiamo che nel giro di 4 proiezioni cinematografiche, di circa 800-900 spettatori, almeno un quarto fuma due o tre sigarette a spettacolo e pertanto in totale vengono fumate più di 5 mila sigarette; non sarà quindi una scatoletta di sardine con una spia rossa alimentata da una pila che può depurare l'aria a risolvere il problema, anche se è sempre meglio di niente. Si tratta di difendere un bene fondamentale del cittadino (ricosciuto dall'articolo 32 della Costituzione) dal sempre più esteso uso di tabacco che provoca tumori polmonari, alla laringe, alla lingua, all'esofago e neoplasie varie. È scientificamente dimostrato in numerosi congressi medici che esiste una maggiore concentrazione di catrame e di nicotina nel fumo che si respira in ambienti chiusi rispetto a quello inalato direttamente dai fumatori. Le sigarette con filtro poi liberano nell'atmosfera una quantità di nicotina e catrame quattro volte superiore a quella contenuta nel fumo inalato dal fumatore. Nonostante la proibizione della pubblicità commerciale in atto fin dal 1962, il consumo di sigarette, nel giro di dieci anni, si è accresciuto enormemente; le statistiche parlano di un incremento del 128 per cento in Basilicata, del 70 per cento in Abruzzo e del 51 per cento nelle altre regioni.

L'Italia è il solo paese europeo in cui fino ad oggi non sia stato introdotto il divieto di fumare nei locali di spettacolo pubblico; l'introduzione di questa norma rappresenta non solo una doverosa tutela della salute dei cittadini ma anche una manifestazione di decoro, civiltà e progresso. In questi anni sono state individuate chiaramente le difficoltà da superare; contro queste iniziative di legge si sono inalberati i gestori delle sale cinematografiche che temono una diminuzione nell'afflusso degli spettatori, i sedicenti difensori dell'erario, che paventano un minor gettito e i fumatori che protestano e rivendicano il loro diritto di fumare in difesa della loro libertà di avvelenarsi; ma i fumatori non possono pretendere di continuare a godere della licenza di avvelenare anche il prossimo che considera repellente il fumo.

La gravità e l'urgenza del problema hanno indotto il legislatore — prima al Senato e poi alla Camera — a portare a termine il contrastato e travagliato iter di questo provvedimento, respingendo ogni resistenza ed ogni sollecitazione contraria. I cittadini tutti com-

prenderanno che il provvedimento che stiamo per approvare risponde al bene comune, di fronte al quale qualsiasi preoccupazione di natura economica dovrebbe apparire irrilevante.

Per le motivazioni che ho esposto, concludo questo breve intervento, con un vivissimo ringraziamento all'onorevole relatore che si è laboriosamente impegnato a portare avanti il problema in esame e ai colleghi che lo hanno sostenuto ed aiutato in questo compito.

BIANCHI ALFREDO. Il gruppo comunista voterà contro il provvedimento in esame per le diverse motivazioni emerse nel corso della discussione generale e — vorrei aggiungere — anche per le ultime notizie che ci ha fornito la collega Miotti. Questo provvedimento, risale — così ci è stato ricordato — al 1962. Non possiamo continuare a legiferare in modo tale che mentre in un articolo stabiliamo un divieto, in quelli successivi ci si ingegna — uso di proposito questo termine — per vedere come sia possibile evadere al divieto stesso.

C'è stato un lungo ritardo; la ragione fondamentale di questo ritardo va ricercata nel fatto che non si è voluto stabilire un divieto assoluto, immediatamente operante e senza eccezioni di carattere tecnico, burocratico e amministrativo. D'altronde gli impianti di cui si suggerisce la creazione sono comunque necessari, a prescindere dal fumo perché è evidente che dove si trovano molte persone è sempre necessario assicurare un ricambio dell'aria rapido ed efficiente, a tutela della salute delle persone stesse.

Il nostro voto contrario vuole anche essere di auspicio che, se negli anni seguenti si dovesse accertare che il divieto oggi stabilito non soddisfa l'esigenza della tutela della salute del cittadino, si possa tornare sull'argomento per modificare questa disciplina che oggi riteniamo realizzata in modo tortuoso. Non dobbiamo dimenticare che il divieto è già vigente in alcune zone del nostro paese; nel Trentino Alto Adige, recentemente anche nella Liguria, eccetera.

I divieti, operanti in quelle zone, non hanno portato ad un calo nel numero degli spettatori delle sale cinematografiche, teatrali e così via.

Nel ribadire il voto contrario a questa legge desidero rivolgere un invito al rappresentante del Governo affinché solleciti l'applicazione della norma che stabilisce il termine di 180 giorni, dalla data della pubblicazione della legge, per l'emanazione del regio-

lamento ministeriale. In sostanza mi auguro che questo regolamento non abbia la sorte che è stata riservata ad altri regolamenti, relativi soprattutto, al settore alimentare come è accaduto, ad esempio, per l'olio di colza.

DE MARIA. Nel dichiarare il mio voto favorevole al provvedimento che abbiamo oggi esaminato desidero sottolinearne l'importanza e la positività dal punto di vista igienico sanitario.

Come è noto, il fumo delle sigarette contiene 50 sostanze, dal catrame, alla nicotina al benzopirene, tutte cancerogene. Le statistiche rilevano una incidenza dell'80 per cento di casi di cancro polmonare in coloro che fumano più di 40 sigarette al giorno, inoltre i più esposti al rischio di cancro polmonare sono i tassisti, gli asfaltatori, i bitumatori, coloro cioè che si trovano maggiormente a contatto con esalazioni di composti di petrolio e di catrame. Alcune statistiche dimostrano che i paesi più colpiti sono quelli dove si ha una maggiore estensione della rete di strade asfaltate.

In pratica è stato dimostrato che attualmente il fumo è uno degli agenti principali della diffusione del cancro polmonare nonché di quello della lingua e della laringe, come del resto è dimostrato che spennellando l'orecchio di un topo col catrame si provocano tumori maligni.

Oltre alle neoplasie un fumatore è sempre esposto al rischio di infarto del miocardio. Il provvedimento che stiamo per approvare va quindi considerato sotto diversi aspetti. Si tratta di un provvedimento che deve essere apprezzato (anche se potrà essere perfezionato) perché è senz'altro uno strumento positivo (e di questo non possiamo non ringraziare il relatore) nella lotta contro le malattie sociali, fra le quali i tumori, che sono al terzo posto tra le cause di morte. In Italia, infatti, ogni anno muoiono circa 100 mila persone affette da tumori, mentre si registrano 400 mila casi di pazienti affetti da neoplasie maligne e tra queste il cancro polmonare fa registrare la percentuale più alta.

Sono questi i motivi che ci spingono ad approvare questo provvedimento che in sostanza rappresenta uno strumento di profilassi; allo stato attuale per la cura dei tumori maligni ci si limita a delle ablazioni chirurgiche o ad altre terapie fisiche, mentre indubbiamente quello che più conta è la prevenzione; la funzione principale di questo provvedimento è quindi quella della prevenzione.

Per questi motivi darò il mio voto favorevole al provvedimento che rappresenta, anche, un passo avanti verso l'attuazione del programma di riforma sanitaria che ci vede del resto già impegnati.

ZAFFANELLA. A nome del gruppo socialista dichiaro che voterò a favore del provvedimento, oggi esaminato, che si inquadra senz'altro nella legislazione di tutela della salute pubblica.

Nell'augurarmi che il provvedimento sia reso operante al più presto possibile, rivolgo un invito al rappresentante del Governo a far sì che il regolamento di applicazione del provvedimento non venga rinviato oltre il termine dei 180 giorni previsti dal provvedimento stesso.

NICOLAZZI. Il gruppo socialdemocratico voterà a favore di questo provvedimento. Raccomandiamo, per altro, il rispetto del termine dei 180 giorni previsto per l'emanazione del regolamento di attuazione.

ALLOCCA, *Relatore*. Sono convinto che il provvedimento che stiamo per approvare rappresenti un passo avanti verso quella legislazione sanitaria moderna che tutti auspichiamo.

Si tratta di un provvedimento che risponde contemporaneamente alle esigenze di prevenzione e di profilassi. Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse dall'onorevole Miotti Carli Amalia debbo far rilevare che il progresso scientifico comprende anche un avanzamento della tecnica; a questo proposito nel provvedimento si è voluto stabilire che gli impianti di condizionamento e di ventilazione che dovranno essere adottati nelle sale cinematografiche e di spettacolo dovranno rispondere efficientemente alle esigenze di depurazione dell'aria.

A questo punto desidero fare una osservazione di carattere politico generale. A me sembra che questo provvedimento, nel momento in cui vieta una abitudine radicata nell'uomo, diventi una legge di libertà nel senso che disciplinando la libertà dei fumatori libera dal danno i non fumatori.

Desidero ringraziare il presidente per l'opera da lui svolta, che è stata di stimolo per il mio lavoro di relatore, ed i colleghi che hanno contribuito alla elaborazione del provvedimento, così come ringrazio l'opposizione con la quale ho trovato dei punti di intesa per la migliore formulazione della legge stessa. Mi auguro, infine, che il Governo

provveda entro il termine dei 180 giorni alla emanazione del regolamento dal momento che lo stesso non necessita di una commissione di studio per poter essere emanato.

FOSCHI, *Sollosegretario di Stato per la sanità*. Mi associo alle considerazioni positive che sono state espresse sul provvedimento esaminato.

Debbo far rilevare che il Governo ha consentito alla introduzione di alcune modifiche al provvedimento proprio in considerazione dei problemi che erano emersi nel corso del dibattito e dell'orientamento che era stato manifestato al Senato.

Ritengo però che non si debba sottolineare troppo il valore di queste parziali deroghe, tenuto presente che si tratta di una legge che avvia un nuovo meccanismo e un nuovo costume, ma che, naturalmente, non è un atto definitivo e richiede anche una certa gradualità di attuazione. Penso che sarà molto più facile generalizzare il provvedimento in un successivo periodo di applicazione. D'altra parte debbo anche rilevare che i colleghi del gruppo comunista, che hanno espresso il loro dissenso, hanno dato peraltro un forte contributo al miglioramento del testo, consentendo di giungere all'approvazione. Sarebbe stato auspicabile da parte del gruppo comunista piuttosto che un voto contrario, un voto positivo pur con delle riserve: ciò avrebbe rispecchiato meglio l'andamento reale del dibattito.

Ritengo che tutto il Parlamento debba dare atto del valore positivo di questa decisione, che naturalmente non risolve per intero il problema, ma rappresenta senza dubbio un passo avanti, l'avvio di un processo nuovo in un campo nel quale si tende a tutelare la salute per aspetti e rischi particolari, ormai largamente dimostrati dal punto di vista scientifico.

Per quanto attiene all'impegno del Governo per l'emanazione del regolamento, posso assicurare che immediatamente si darà corso all'approntamento degli strumenti necessari. Mi auguro che mentre il disegno di legge sarà al riesame del Senato, nei confronti del quale non mancheremo di svolgere un'azione sollecitatrice perché si giunga quanto prima

all'approvazione definitiva, avremo modo di approntare il regolamento, cosicché si giunga ad emanarlo anche prima dei 180 giorni previsti.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico » (approvato dal Senato) (1787):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	20
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1787 risultano assorbite le proposte di legge Miotti Carli Amalia (9) e Alfano ed altri (642).

Hanno preso parte alla votazione:

Allocca, Astolfi Maruzza, Baldi, Barca, Bianchi Alfredo, Boffardi Ines, Casapieri Quagliotti Carmen, Cortese, Del Duca, De Maria, Di Gioia, Ferri Mario, Gasco, Gaspari, Innocenti, La Bella, Menichino, Miotti Carli Amalia, Marini, Nicolazzi, Patriarca, Pompei, Rampa, Sandomenico, Sgarlata, Sisto, Venturoli e Zaffanella.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO